

Avvocato - Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di verità  
- Rapporti con i colleghi - Notizie riguardanti il collega - Consiglio  
Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124

L'avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti  
fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse  
consapevolmente false (art. 14 C.D.F.) quanto da critiche personali  
verso il collega (art. 29 C.D.F.).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124